MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Comunicato relativo alla proposta di modifica del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta «Vitellone Bianco dell'Appennino centrale».

Nella proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Vitellone Bianco dell'Appennino centrale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 febbraio 2023 n. 50, a causa di un errore nel testo inviato, l'art. 3 del disciplinare di produzione pubblicato non risulta corretto.

Pertanto, dove è scritto:

«Art. 3.

3.1 - Razze previste e identificazione

La carne di Vitellone Bianco dell'Appennino centrale è prodotta da bovini, maschi e femmine, di razza chianina, marchigiana, romagnola, di età compresa tra i dodici e i ventiquattro mesi, nati ed allevati nell'area geografica di produzione di cui all'art. 2.

I bovini devono risultare nati da allevamenti in selezione e regolarmente iscritti al Registro genealogico del giovane bestiame del Libro genealogico nazionale o essere figli di padre e madre iscritti al libro genealogico della stessa razza.»,

leggasi:

«Art. 3.

3.1 - Razze previste e identificazione

La carne di Vitellone Bianco dell'Appennino centrale è prodotta da bovini, maschi e femmine, di razza chianina, marchigiana, romagnola, di età compresa tra i dodici e i ventiquattro mesi, nati ed allevati nell'area geografica di produzione di cui all'art. 2.

I bovini devono risultare nati da allevamenti in selezione e regolarmente iscritti al Registro genealogico del giovane bestiame del Libro genealogico nazionale.».

23A02276

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti Classico».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, in applicazione della legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Chianti Classico», come da ultimo modificato con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1786 del 19 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 293 del 20 novembre 2018, e successiva comunicazione di rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 373 del 5 novembre 2019;

Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Toscana, su istanza del Consorzio tutela vino Chianti Classico con sede in Barberino - Tavernelle (FI), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Chianti Classico», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonché dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012, nelle more dell'adozione del citato decreto 6 dicembre 2021;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifiche ordinarie dei disciplinari e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 10 febbraio 2023, che ha formulato la relativa proposta di modifica del disciplinare;

Provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti Classico».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQAI IV, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

saq4@pec.politicheagricole.gov.it

- entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente comunicato.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «CHIANTI CLASSICO».

Al disciplinare di produzione della DOP (DOCG) dei vini «Chianti Classico», come da ultimo modificato con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1786 del 19 novembre 2018, richiamato nelle premesse, sono proposte le seguenti modifiche:

all'art. 2 (Base ampelografica), i seguenti comma 1 e 2:

«1. Il vino "Chianti Classico" deve essere ottenuto da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese dall'80% fino al 100%.

2. Possono inoltre concorrere alla produzione le uve a bacca rossa provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana nella misura massima del 20% della superficie iscritta allo schedario viticolo. Tali vitigni, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, sono riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.»;

sono sostituiti con il seguente testo:

«1. Il vino "Chianti Classico" ed il vino Chianti Classico con menzione Riserva devono essere ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese dall'80% fino al 100%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detti vini le uve a bacca rossa provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana nella misura massima del 20% della superficie iscritta.

Tali vitigni, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, sono riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

2. il vino Chianti Classico con menzione Gran Selezione deve essere ottenuto da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese dal 90% fino al 100%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni Colorino, Canaiolo, Ciliegiolo, Mammolo, Pugnitello, Malvasia Nera, Foglia Tonda, Sanforte, insieme o disgiuntamente nella misura massima del 10% della superficie.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore a partire dalla quinta vendemmia successiva alla data di approvazione della presente modifica del disciplinare.